



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 26 gennaio 2024
(OR. en)

5733/24
PV CONS 3
AGRI 46
PECHE 32

PROGETTO DI PROCESSO VERBALE
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
(Agricoltura e pesca)
23 gennaio 2024

1. Adozione dell'ordine del giorno

Il Consiglio ha adottato l'ordine del giorno che figura nel documento 5205/24.

2. Approvazione dei punti "A"

a) Elenco non legislativo 5279/24

Il Consiglio ha adottato tutti i punti "A" elencati nel documento succitato, compresi tutti i documenti linguistici COR e REV presentati per adozione.

b) Elenco legislativo (deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea) 5281/24

Mercato interno e industria

1. **Direttiva che modifica la direttiva 2005/36/CE per quanto riguarda il riconoscimento delle qualifiche professionali degli infermieri responsabili dell'assistenza generale che hanno completato la formazione in Romania**  5199/24
PE-CONS 66/23
MI
Adozione dell'atto legislativo
approvato dal Coreper, parte prima, del 17.1.2024

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 46, articolo 53, paragrafo 1, e articolo 62 TFUE).

Salute

2. **Regolamento relativo alle tariffe e agli oneri spettanti all'EMA**  5183/24
PE-CONS 59/23
PHARM
Adozione dell'atto legislativo
approvato dal Coreper, parte prima, del 17.1.2024

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 114 e articolo 168, paragrafo 4, lettere b) e c), TFUE).

3. Decisione relativa a un'autorizzazione da concedere alla Francia per negoziare un accordo bilaterale con l'Algeria (in materia civile e commerciale)



5136/24 + ADD 1
PE-CONS 65/23
JUSTCIV

Adozione dell'atto legislativo

approvato dal Coreper, parte seconda, del 18.1.2024

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 81, paragrafo 2, TFUE). A norma dei protocolli pertinenti allegati ai trattati, la Danimarca e l'Irlanda non hanno partecipato alla votazione.

Una dichiarazione relativa a questo punto figura nell'allegato.

4. Decisione del Consiglio che autorizza la Francia a negoziare un accordo bilaterale con l'Algeria riguardante la cooperazione giudiziaria in materia civile in relazione al diritto di famiglia



5094/24
15124/23
JUSTCIV

Adozione

approvato dal Coreper, parte seconda, del 18.1.2024

Il Consiglio ha adottato la decisione del Consiglio il cui testo, messo a punto dai giuristi-linguisti, figura nel documento 15124/23 (base giuridica: articolo 81, paragrafo 3 TFUE). A norma dei protocolli pertinenti allegati ai trattati, la Danimarca e l'Irlanda non hanno partecipato alla votazione.

Attività non legislative

3. **Programma di lavoro della presidenza**
Presentazione da parte della presidenza



Il presidente ha presentato il programma di lavoro della presidenza belga concernente i settori dell'agricoltura e della pesca.

AGRICOLTURA

4. Questioni agricole relative al commercio
Informazioni fornite dalla Commissione
Scambio di opinioni

5503/24

5. **Dialogo strategico sul futuro dell'agricoltura nell'UE**
Informazioni fornite dalla presidenza e dalla Commissione
Scambio di opinioni



5145/24

Il Consiglio ha proceduto a uno scambio di opinioni in merito al dialogo strategico della Commissione sul futuro dell'agricoltura nell'UE. Ha preso atto delle informazioni fornite dalla presidenza e dalla Commissione.

Attività legislative

(Deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)

6. **Regolamento che istituisce un quadro di monitoraggio per foreste europee resilienti**
Scambio di opinioni



5229/24

Il Consiglio ha proceduto a uno scambio di opinioni in merito alla proposta di regolamento, elaborata dalla Commissione, su un quadro di monitoraggio per la resilienza delle foreste europee, sulla base di tre quesiti proposti dalla presidenza.

Il Consiglio ha inoltre preso atto delle osservazioni delle delegazioni e della risposta della Commissione, le quali contribuiranno a inquadrare i futuri lavori che inizieranno rapidamente a livello tecnico.

Varie

7. a) Sanzioni sulle importazioni di prodotti alimentari e agricoli russi nell'Unione europea per indebolire ulteriormente la capacità della Russia di portare avanti la guerra contro l'Ucraina 5522/24
Informazioni fornite dalla delegazione lettone a nome delle delegazioni estone, lettone e lituana
- b) Necessità di includere nel nuovo regolamento sulle misure commerciali autonome per l'Ucraina soluzioni efficaci per prevenire le importazioni agricole eccessive dall'Ucraina nonché le ripercussioni negative sul settore agricolo dell'UE e dei suoi Stati membri, in particolare quelli confinanti con l'Ucraina 5591/24
Informazioni fornite dalla delegazione polacca
- c) **Corretta attuazione del sistema di monitoraggio delle superfici per garantire gli obiettivi di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi**  5554/24
Informazioni fornite dalla delegazione ceca, con il sostegno delle delegazioni bulgara, croata, cipriota, danese, estone, finlandese, francese, greca, lettone, lituana, lussemburghese, maltese, polacca, slovacca, svedese e ungherese

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla delegazione ceca, delle osservazioni delle delegazioni e della risposta della Commissione.

- d) **Riesame degli allegati della direttiva Habitat per quanto riguarda determinate popolazioni di grandi carnivori**  5478/24
Informazioni fornite dalla delegazione finlandese, con il sostegno delle delegazioni austriaca, ceca, greca, italiana, lettone, rumena, slovacca e svedese

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla delegazione finlandese, delle osservazioni delle delegazioni e della risposta della Commissione.

- e) **Iniziativa per la resilienza dei corpi idrici e la disponibilità di acqua nell'Unione europea** [2] 5504/24
Informazioni fornite dalla delegazione portoghese, con il sostegno delle delegazioni cipriota, italiana, rumena e ungherese

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla delegazione portoghese, delle osservazioni delle delegazioni e della risposta della Commissione.

- f) **Uso del RENURE in vista della valutazione della direttiva Nitrati** [2] 5502/24
Informazioni fornite dalla delegazione dei Paesi Bassi, con il sostegno delle delegazioni danese e italiana

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla delegazione dei Paesi Bassi, delle osservazioni delle delegazioni e della risposta della Commissione.

- g) **Ruolo della PAC nel preservare la produzione alimentare primaria e di alta qualità da parte delle aziende agricole** [2] 5469/1/24 REV 1
Informazioni fornite dalla delegazione austriaca, a nome delle delegazioni austriaca, francese e italiana, con il sostegno delle delegazioni ceca, cipriota, greca, lussemburghese, maltese, polacca, rumena, slovacca, spagnola e ungherese

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla delegazione austriaca, delle osservazioni delle delegazioni e della risposta della Commissione.

-
- ①** Prima lettura
- C** Punto basato su una proposta della Commissione
- [2]** Dibattito pubblico proposto dalla presidenza (articolo 8, paragrafo 2, del regolamento interno del Consiglio)
-

DICHIARAZIONI RELATIVE AI PUNTI "A" LEGISLATIVI

DI CUI AL DOCUMENTO 5281/24

Punto 3 dell'elenco dei punti "A": **Decisione relativa a un'autorizzazione da concedere alla Francia per negoziare un accordo bilaterale con l'Algeria (in materia civile e commerciale)**
Adozione dell'atto legislativo

DICHIARAZIONE DELL'IRLANDA

"La decisione propone di autorizzare la Francia a negoziare un accordo bilaterale con l'Algeria su questioni inerenti alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale.

L'Irlanda comprende il contesto eccezionale della decisione proposta delineato sia dalla Commissione che dalla Francia, destinataria esclusiva della decisione. L'Irlanda accoglie con favore l'accordo raggiunto sulla proposta e sostiene pienamente l'autorizzazione concessa alla Francia a negoziare e concludere l'accordo con l'Algeria.

La decisione proposta è conforme all'articolo 81, paragrafo 2, e, poiché l'articolo rientra nella parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, si applica il protocollo n. 21 allegato al TUE e al TFUE.

L'Irlanda partecipa all'*acquis* sottostante alla decisione proposta ed è da esso vincolata¹. L'Irlanda si considera pertanto vincolata dalla decisione proposta, a norma dell'articolo 6 del protocollo n. 21 allegato al TFUE.

Alla luce di quanto precede, l'Irlanda non ritiene che si ponga la questione della sua partecipazione o non partecipazione alla decisione proposta a norma dell'articolo 4 del protocollo n. 21 TFUE quale attualmente presentata nel considerando 11 della decisione in riferimento alla posizione dell'Irlanda.

L'Irlanda ritiene, come da precedente, che il considerando seguente rifletta più fedelmente la partecipazione dell'Irlanda alle misure, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 6 del protocollo n. 21:

¹ Direttiva 2002/8/CE sul patrocinio a spese dello Stato – considerando 33; regolamento (UE) n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – considerando 40; regolamento (UE) 2020/1783 relativo all'assunzione delle prove in materia civile o commerciale – considerando 37; regolamento (UE) 2020/1784 relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti (giudiziari ed extragiudiziali) – considerando 47.

Accordi bilaterali in materia civile e commerciale

"L'Irlanda è vincolata dalla direttiva 2002/8/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie, dal regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione), dal regolamento (UE) 2020/1783 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (assunzione delle prove) (rifusione), e dal regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale ("notificazione o comunicazione degli atti") (rifusione) e partecipa pertanto all'adozione della presente decisione."

Tale approccio non pregiudica la posizione di fondo dell'Irlanda al riguardo."
